

L.R. 17 Luglio 1989, n. 43 (1)

Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquicoltura nel Lazio

## **Art.1**

*(Finalità)*

1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con le leggi dello Stato e con le disposizioni della Comunità economica europea e comunque in stretto coordinamento con il piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini del miglioramento, dell'incremento e del potenziamento della pesca e dell'acquicoltura, della espansione delle attività commerciali e distributive connesse, della promozione dell'associazione e cooperazione nonché della ricerca scientifica nel comparto, concede contributi in conto capitale o mutui agevolati per le seguenti iniziative:

- a) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la pesca e l'acquicoltura nonché rinnovamento, trasformazione o miglioramento di scafi da pesca;
- b) costruzione, ampliamento o acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti ed attrezzature per la pesca;
- c) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca e dell'acquicoltura;
- d) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
- e) impianto ed acquisto di spacci cooperativi e delle relative attrezzature che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore dei prodotti delle cooperative e dei consorzi di cooperative di pescatori e di acquicoltori.

1-bis. Le iniziative di cui alla lettera c) del comma 1 quando sono proposte da cooperative di pescatori e/o loro consorzi sono da intendersi prioritarie rispetto a quelle nelle rimanenti lettere del comma 1(**1a**).

## **Art. 2**

*(Ricerca, sperimentazione ed aggiornamento)*

1. La Regione al fine di valorizzare le risorse e di promuovere il razionale sviluppo dell'attività di pesca e di acquicoltura concede contributi a fondo perduto o interviene per:

- a) effettuare indagini e ricerche sulla dinamica delle popolazioni ittiche, sulle tecniche di pesca, sulla possibilità di sfruttamento delle alghe, sullo stato dei fondali e delle acque, al fine di salvaguardare l'ambiente e di incrementare il patrimonio ittico;
- b) sperimentare ed applicare nuove tecniche di acquicoltura, con particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l'acquisto di seme e di novellame per l'allevamento e l'acclimatamento di specie economicamente importanti;
- c) istituire, nel rispetto della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e delle altre norme statali vigenti, borse di studio o altri idonei incentivi a favore di laureandi e neolaureati in discipline afferenti alla biologia della pesca o di esperti con provata capacità, al fine di consentire ad essi di approfondire la loro preparazione specifica, anche attraverso la partecipazione a viaggi di studio, corsi di istruzione, convegni, congressi, seminari ed altri simili iniziative;
- d) sviluppare la cooperazione e curare la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti

al settore, in special modo per quanto concerne il conseguimento dei titoli professionali, nonché l'applicazione di nuove tecniche di pesca e l'impiego degli strumenti di bordo;

e) favorire nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolarne la produzione e l'offerta e di incrementare il consumo e l'impiego interno di tutte le risorse, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia.

2. La Regione può provvedere direttamente alle ricerche tramite lo stabilimento ittiogenico.

### **Art. 3** *(Beneficiari)*

1. I destinatari dei contributi possono essere:

- a) pescatori e acquicoltori singoli od associati in cooperative e loro consorzi per le iniziative di cui al precedente articolo 1;
- b) cooperative di pescatori o di acquicoltori, loro consorzi, enti locali singoli od associati, istituti e laboratori pubblici di ricerca per le iniziative di cui al precedente articolo 2.

### **Art. 4** *(Modalità di presentazione delle domande)*

1. Le domande di contributo vanno indirizzate all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, corredate da:

- a) piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa;
- c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di cui al precedente articolo 1, lettere a), b), e);
- d) relazione descrittiva analitica e preventivo spese per lo studio e le ricerche di cui al precedente articolo 2.

2. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, dall'agenzia per il Mezzogiorno, da altri enti pubblici locali o nazionali o dalla CEE (Comunità economica europea) contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente erogatore e la somma ricevuta.

### **Art. 5** *(Assegnazione contributi)*

1. La Giunta regionale provvede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all'assegnazione dei contributi privilegiando le iniziative che:

- a) assicurano la più ampia affidabilità dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura sotto il profilo dell'igiene alimentare;
- b) favoriscono una efficiente organizzazione e l'economicità di gestione delle aziende interessate;
- c) prevedono l'impiego di tecnologie avanzate ed in particolare di impianti ed attrezzature volte ad un razionale uso dell'energia e delle fonti energetiche rinnovabili.

2. Con il provvedimento di concessione del contributo la Giunta regionale, sentito il comitato

tecnico regionale della pesca e dell'acquicoltura, di cui al successivo articolo 7:

- a) determina l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile;
- b) formula eventuali prescrizioni per una più funzionale realizzazione dell'iniziativa;
- c) fissa tempi di attuazione dell'iniziativa;
- d) indica le modalità di erogazione del contributo.

3. Non sono ammesse a contributo iniziative che hanno già beneficiato di sovvenzioni a carico della Regione se non per la ricerca scientifica.

#### **Art. 6**

*(Contributi a favore dell'occupazione giovanile nel settore)*

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare l'attività della pesca e dell'acquicoltura e, nel contempo, di favorire l'occupazione giovanile nel settore, la Regione concede contributi a favore delle imprese di pesca e di acquicoltura specificate al precedente articolo 3, lettera a).
2. Il contributo regionale in conto capitale è concesso nella misura annuale non superiore a L. 2.400.000 ai soggetti indicati nel precedente comma che dimostrino di avere assunto giovani nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
3. Il contributo viene concesso a titolo di concorso nelle spese relative alle retribuzioni dei giovani assunti ed è rapportato ai mesi di effettiva assunzione e comunque per un periodo non inferiore a nove mesi per ogni giovane e per un massimo di due anni.
4. Ogni soggetto indicato al precedente primo comma ha diritto al contributo per un numero di giovani limitato a quattro.
5. L'erogazione del contributo, che avviene in due rate, a condizione che sia garantito il rispetto del contratto di lavoro, viene effettuata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia.
6. Le domande di contributo, corredate dalla certificazione rilasciata dalle autorità competenti relativa all'avvenuta assunzione dei giovani, devono essere trasmesse alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di assunzione munite della documentazione attestante l'esistenza dell'impresa o del consorzio o dell'associazione avente le finalità di cui al precedente primo comma nonché del certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo.

#### **Art. 7**

(Omissis) (2)

#### **Art. 8**

(Omissis) (2).

#### **Art. 9**

*(Misura dei contributi)*

1. I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi nei seguenti limiti:

- a) il 50 per cento per le iniziative di cui al precedente articolo 1;
- b) il 90 per cento per le iniziative di cui al precedente articolo 2.

2. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, lettera a) i beneficiari possono chiedere la concessione di mutui agevolati decennali sull'intera spesa ammessa e certificata oltre a due annualità per il periodo di preammortamento. Non godono di contributi sugli interessi di preammortamento i mutui agevolati concessi per l'acquisto di beni.

3. Il tasso a carico dei beneficiari dei prestiti di cui al precedente secondo comma è pari a quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

4. Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti erogati dagli enti o istituti di credito si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base dei rendiconti trimestrali trasmessi dagli istituti medesimi e visti dal collegio sindacale. Detto concorso regionale sarà corrisposto in annualità o semestralità erogate posticipatamente.

**Art. 10**

*(Riduzione e revoca del beneficio sui beni realizzati o acquistati)*

1. I beni realizzati od acquistati con i benefici di cui alla presente legge debbono essere utilizzati per la specifica destinazione per la quale è concesso il contributo e per la durata di anni dieci dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori, pena la revoca e la restituzione del contributo ricevuto, maggiorato dagli interessi legali. Per i primi cinque anni del periodo è altresì vietata la vendita del bene mentre per il successivo quinquennio ne è consentita la vendita con il trasferimento all'acquirente dell'impegno ad utilizzare i beni per la specifica destinazione alla quale sono destinati.

1 bis. Nei casi di ammodernamento delle imbarcazioni da pesca il vincolo decennale di utilizzazione di cui al comma 1 è ridotto a cinque anni. **(3)**

2. Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovrà essere ridotto in proporzione, fatto salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella deliberazione di concessione del contributo, questo viene revocato.

**Art. 11**

*(Finanziamento della spesa)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge per l'esercizio 1989 è prevista la spesa di lire 2.500 milioni che viene iscritta sui seguenti capitoli di nuova istituzione:

Cap. n. 01340 - Contributi a favore dell'occupazione giovanile nel settore della pesca e dell'acquicoltura, L. 300.000.000.

Cap. n. 01341 - Contributi a favore delle iniziative previste dall'articolo 1 della legge regionale avente ad oggetto: "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquicoltura", L. 1.300.000.000.

Cap. n. 01342 - Interessi su mutui agevolati concessi a favore delle iniziative previste all'articolo 1 della legge regionale avente ad oggetto: "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquicoltura", L. 400.000.000.

Cap. n. 01343 - Contributi a favore della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquicoltura, L. 500.000.000.

2. A copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante prelevamento dal capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera a), del bilancio di previsione 1989.

3. Per gli esercizi successivi alla copertura degli oneri afferenti il capitolo 01342 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 31001.

**Note:**

**(1)** Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 1 agosto 1989, n. 21, S.O. n. 1

**(1a)** Comma aggiunto dall'art. 28 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

**(2)** Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

Per utile coordinamento si ritiene opportuno riportare integralmente il comma 2 del citato articolo 16:

"16. (Omissis).

2. I compiti attribuiti al comitato tecnico consultivo regionale per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola e al comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquicoltura sono svolti collegialmente dai dirigenti di settore e di ufficio competenti in materia."

**(3)** Comma inserito dall'articolo 254 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.